

N. R.G. 2757/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **2757/2014**
promossa da:

ENTEX SOCIETÀ COOPERATIVA (C.F. 11932871004), con il
patrocinio dell'avv. **CARLETTI SARTANO** e dell'avv. **[REDACTED]**,
elettivamente domiciliato in **VIA TENENTE M. 21, ROMA**,
il difensore avv. **CARLETTI SARTANO**

RICORRENTE

contro

ANNA DANIELA TRIFOGLIO (C.F.), con il patrocinio dell'avv.
CAVADAN ANTONELLA e dell'avv. **REANTE SARA ANTONELLA**
(**PGSSNT60M63F152D**) **VIA SAN FELICE N. 6 40122 BOLOGNA**,
elettivamente domiciliato in **VIA S. FELICE, 6 40100**
BOLOGNA presso il difensore avv. **CAVADAN ANTONELLA**

RESISTENTE

In punto a: opposizione a decreto ingiuntivo



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'instaurazione del presente giudizio, introdotto con ricorso depositato in data 8.8.2014, la società ~~Entey soc. coop.~~, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, si opponeva al decreto ingiuntivo n. 877/14 emesso in favore di ~~Anna Daniela Trifoglio~~ dal Tribunale di Bologna per la somma di € 27.874,08, di cui lordi € 2192,95 per TFR, oltre accessori e alle spese del procedimento monitorio, chiedendo che ne fosse disposta la revoca, attesa la carenza dei presupposti *ex lege* e l'inammissibilità del procedimento monitorio.

Si costituiva ritualmente ~~Anno 2014~~ contestando le pretese dell'opponente di cui chiedeva l'integrale rigetto; l'opposta chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e il rigetto delle domande proposte dell'opponente rilevandone l'infondatezza in fatto e in diritto e la conferma della debenza delle somme ingiunte.

La resistente proponeva domanda riconvenzionale chiedendo che, previa declaratoria della non genuinità e fittizietà del vincolo associativo, venisse accertato e dichiarato che tra la ~~Entey soc. coop.~~, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, e ~~Anna Daniela Trifoglio~~ era intercorso un ordinario rapporto di lavoro subordinato,; per l'effetto, che fosse ordinato a ~~Entey soc. coop.~~ di regolarizzare la posizione previdenziale assicurativa della lavoratrice e che ~~Entey soc. coop.~~ fosse dichiarata tenuta e condannata al pagamento in favore di ~~Anna Daniela~~



~~Il~~ dell'importo complessivo pari a € 27.847,08 a titolo di differenze retributive e retribuzioni arretrate, TFR e competenze di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione con vittoria di spese.

Con ordinanza del 20.4.2015 veniva dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'opposta

Fallito il tentativo di conciliazione la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 20.7.2016, come da dispositivo emesso dopo la camera di consiglio.

Il giudicante assegnava il termine di 60 giorni per il deposito della motivazione della sentenza attesa la complessità della controversia.

Con il decreto opposto n. 877/2014, non esecutivo, all'odierna opponente è stato ingiunto il pagamento della somma di € 27.874,08 in parte calcolata per il periodo dal 1 novembre 2013 al 24 maggio 2014, nel quale la opposta esprimeva di essere stata unilateralmente sospesa dal lavoro senza retribuzione, e in parte a titolo di differenze retributive calcolate in relazione all'errato computo di 13ma e 14ma mensilità e Rol nel periodo dal giugno 2012 in avanti.

L'opposizione non è fondata e non merita accoglimento per le ragioni che seguono.

È principio consolidato che con il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si apra una nuova fase processuale a cognizione piena, avente ad oggetto l' *an* e il *quantum* del credito del ricorso monitorio; in tale fase si verifica un inversione della posizione processuale delle parti,



restando tuttavia invariata la loro posizione sostanziale così che risulterà a carico del creditore opposto, avente la veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuale fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.

Nel caso di specie risulta documentalmente provato il diritto della lavoratrice ad ottenere il pagamento della retribuzione e dei rispettivi versamenti contributivi dalla data della sospensione del rapporto, 1.11.2013, a quella della cessazione del rapporto, 20.5.2014; in ordine a tali spettanze, la società convenuta si è tuttavia limitata ad una generica contestazione circa la presunta erroneità nel calcolo delle stesse.

Risulta inoltre documentalmente provato che la cessazione degli appalti, che avrebbe determinato la sospensione della lavoratrice, è addebitabile esclusivamente alla società opponente la quale non ha provveduto ad inserire la Trifoglio nell'organico passato alle dipendenze delle altre cooperative subentrate nell'appalto.

In ogni caso a partire dal 6 novembre 2013 la lavoratrice ha provveduto più volte ad offrire la propria prestazione alla società opponente, la quale tuttavia non ha mai riscontrato la messa in mora.

In ordine al diritto al pagamento della retribuzione in capo al lavoratore sospeso, la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il noto principio secondo il quale *«Costituisce principio fondamentale della disciplina dei*



rapporti di lavoro subordinato quello secondo il quale la retribuzione non è dovuta dal datore di lavoro solo nel caso in cui la prestazione lavorativa sia divenuta impossibile (art. 1206, 1256, 1258 c.c.), ovvero sia stato stipulato un accordo modificativo del contratto individuale di lavoro, in forza del quale le parti convengano che per un certo tempo non saranno eseguite le prestazioni e le controprestazioni (sospensione del rapporto). Infatti, il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre o sospendere l'attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in un inadempimento contrattuale, previsto non solo dall'art. 6, ultimo comma, del r. d.l. 13 novembre 1924, n. 1825 sul contratto di impiego, ma più in generale dalla disciplina delle obbligazioni corrispettive, secondo cui il rifiuto di eseguire la prestazione può essere opposto da un contraente (nella specie il datore di lavoro) soltanto se l'altra parte (il lavoratore) omette di effettuare la prestazione da lui dovuta, ma non già quando questa sia impedita dalla volontà datoriale unilaterale, salva la prova a carico del medesimo della impossibilità sopravvenuta, a norma degli artt. 1256, 1463 e 1464, cod. civ.»; la Corte di Cassazione, inoltre, afferma che «il dipendente "sospeso" non è tenuto a provare d'aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un'ipotesi di mora credendi, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con



la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla prestazione retributiva» (cfr. Cass., sez. lav., sent. n. 7300/2004).

Deve dunque concludersi che qualora il dipendente offra la propria prestazione e questa non venga accettata per cause imputabili al datore di lavoro, quest'ultimo è ugualmente tenuto al pagamento della retribuzione dovuta in base all'orario di lavoro contrattuale.

Per le suddette ragioni viene respinto il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 877/2014 proposto da ~~Ama Daniela Diliberto~~, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Viene dato atto che con ordinanza del 20.4.2015 è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda riconvenzionale dell'opposta, in quanto proposta dalla parte sostanziale attrice; né tale inammissibilità può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio stante la sua rilevabilità d'ufficio (cfr. Cass., sez. III, n. 23908/2006).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: respinge il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo n. 877/2014; per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;



Sentenza n. 507/2016 pubbl. il 11/08/2016
RG n. 2757/2014

condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte
opposta le spese di lite, che si liquidano in € 2.000,00,
per compensi, oltre spese forfettarie, i.v.a., c.p.a..

Assegna il termine di 60 giorni per il deposito della
motivazione della sentenza.

Bologna, 20.7.2016

Il Giudice
dott. Maria Luisa Pugliese

